



# Comune di Dervio

## Provincia di Lecco

**DELIBERAZIONE N. 14/ 2012**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: MOZIONE RONDINI SOTTOPOSTA DALL'ASSOCIAZIONE WWF LECCO - PROT. 149 DEL 12.01.2012.**

L'anno **duemiladodici** addì **30** del mese di **Gennaio** alle ore **19:00**, nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

<b>VASSENA DAVIDE</b>	<b>SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>PANDIANI DOMENICO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>MAURI STEFANO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>GIANOLA ENRICO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>ACERBONI DAVIDE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Assente</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>Presenti: 4</b> <b>Assenti: 1</b>

Partecipa il Segretario Comunale Dott. **DONNICI MARIAROSARIA**.

Assume la presidenza il Sig. , Sindaco, che, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

## OGGETTO: **MOZIONE RONDINI SOTTOPOSTA DALL'ASSOCIAZIONE WWF LECCO**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

- Vista la Legge 11.02.1992 n. 157 recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
  - Vista la convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale d'Europa ratificata dall'Italia con L. 05.08.1981 n. 503;
  - Vista la Convenzione Internazionale di Bonn che impegna gli stati firmatari alla conservazione delle specie migratorie e degli habitat da loro frequentati;
  - Vista l'ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, del 18.12.2008 recante "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati";
  - Considerato che la Rondine è minacciata di estinzione perché in drastica diminuzione in gran parte del suo areale distributivo e che il Balestruccio è particolarmente legato all'ambiente urbano;
  - Considerato inoltre che, in base alle leggi di cui sopra e avendo l'Italia ratificato tutte le Convenzioni sopra elencate, le rondini e i balestrucci sono specie protette su tutto il territorio nazionale ed è vietato distruggere i nidi, le uova e i piccoli;
  - Evidenziata la necessità di intervenire anche a livello locale per la salvaguardia di tali specie; Acquisiti i pareri di regolarità tecnico- contabile, resi ai sensi dell'art.49 D.lgs. 267/2000 dai competenti responsabili di struttura;
- Tutto quanto in narrativa premesso;  
A voti unanimi legalmente resi e verificati nei modi e nelle forme di legge

### **DELIBERA**

1. Di proteggere i nidi di Rondine e di Balestruccio, vietandone a chiunque la distruzione. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 comma 1, lett. o) della L.157/1992, che vieta espressamente di "distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova", la violazione di questo punto della delibera determinerà una sanzione amministrativa da 25 a 500 Euro per ogni nido danneggiato. La competenza all'irrogazione di tale sanzione è del Comune.
2. Di permettere deroghe al divieto di cui sopra, per restauri o ristrutturazioni di edifici, solo al di fuori del periodo di nidificazione (dal 15 marzo al 15 settembre), previa autorizzazione dell'Assessorato all'Ambiente e a fronte della compensazione obbligatoria mediante sostituzione dei nidi distrutti con nidi artificiali.
3. Di vietare l'uso di esche avvelenate nei luoghi aperti su tutto il territorio del Comune; la violazione di questo punto della delibera determinerà una sanzione amministrativa da 25 a 500 Euro. La competenza all'irrogazione di tale sanzione è del Comune.
4. Di vietare l'utilizzo di prodotti chimici diserbanti su tutto il territorio comunale. Deroghe sono ammesse per non obbligare i produttori agricoli professionisti, iscritti regolarmente alla Camera di Commercio e riconosciuti tali dai codici. Per questi ultimi l'Amministrazione potrà stabilire delle convenzioni al fine di partecipare alla produzione a basso impatto ambientale o biologica: è tuttavia vietato anche agli agricoltori diserbare le rive dei corsi d'acqua di qualsiasi dimensione essi siano (anche canali di scolo e drenaggio superficiale). Per il diserbo di strade asfaltate e marciapiedi saranno ammessi solo mezzi fisici di rimozione delle erbe; possibile il pirodiserbo e la pacciamatura. La violazione di questo punto della delibera determinerà una sanzione amministrativa da 25 a 500 Euro. La competenza all'irrogazione di tale sanzione è del Comune.
5. Sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle presenti disposizioni gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Corpo di Polizia Provinciale, al Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Ambientali e Venatorie Volontarie, le Guardie Zoofile.